



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 9481 del 18-11-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

CS/pa

Roma, 10 novembre 2009  
*Informativa n. 73/09*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Regolamento per la concessione del patrocinio e del contributo.

Caro Presidente,


trasmetto il regolamento per la concessione del patrocinio e del contributo, già inviato agli Ordini territoriali con la nota informativa n. 34 del 18 giugno 2008, al quale il Consiglio Nazionale nella seduta dell'11-12 novembre 2009 ha apportato alcune modifiche.

Potrai trovare il testo del regolamento anche sul sito Internet ([www.cndcec.it](http://www.cndcec.it)) nella sezione "Regolamenti" dell'Area Istituzionale.

Con viva cordialità.

Claudio Siciliotti

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI**



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DEL  
CONTRIBUTO**

**Approvato nella seduta dei giorni 11- 12 Novembre 2009**

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

VISTO l'articolo 29, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 che attribuisce al Consiglio Nazionale il compito di coordinare e promuovere le attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

VISTO l'articolo 29, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 che attribuisce al Consiglio Nazionale la potestà regolamentare in materia di organizzazione

ADOTTA

il seguente regolamento

## **CAPO I**

### **PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO AGLI ORDINI TERRITORIALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

#### **Articolo 1**

##### **(Oggetto del regolamento, finalità e definizioni)**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e del contributo economico da parte del Consiglio Nazionale agli Ordini territoriali in relazione all'organizzazione di eventi, quali convegni, seminari o giornate di studio, promossi anche in associazione con altri Ordini ed eventualmente anche di intesa con associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e con istituzioni culturali ed economiche.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione delle iniziative volte al miglioramento e perfezionamento professionale degli iscritti.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno con associazione di immagine ad iniziative finalizzate alla formazione professionale ed all'aggiornamento degli iscritti.

4. Il patrocinio può essere associato a forme di sostegno economico alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dal presente regolamento.

## **Articolo 2**

### **(Condizioni per la concessione del patrocinio)**

1. La concessione del patrocinio da parte del Consiglio Nazionale è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) l'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio deve rientrare tra gli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale;
- b) il programma deve riservare un intervento ai rappresentanti del Consiglio Nazionale appositamente delegati;
- c) all'evento devono essere invitati, mediante avvisi opportunamente distribuiti, gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili della Regione a cui appartiene l'ordine che ha organizzato l'evento.

## **Articolo 3**

### **(Procedura per la concessione del patrocinio)**

1. Gli Ordini interessati ad ottenere il patrocinio devono presentare apposita istanza al Consiglio Nazionale. La domanda, sottoscritta dal Presidente dell'Ordine, deve essere corredata da una descrizione dettagliata dell'iniziativa, riportare la data ed il luogo di svolgimento della stessa nonché contenere ogni altra notizia utile per l'esame della domanda in base ai criteri esposti nell'articolo precedente. Si dovrà inoltre specificare se siano state avviate richieste di patrocinio anche presso altre istituzioni.

2. La domanda deve pervenire almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento per essere esaminata in tempo utile dal Consiglio Nazionale.

3. Il Consiglio Nazionale, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifica delibera la propria determinazione, sia positiva che negativa, in merito alla concessione del patrocinio.

4. La concessione del patrocinio comporta l'impegno da parte dell'Ordine richiedente di far pervenire, a conclusione dell'evento, una breve relazione riassuntiva dalla quale

potrà essere desunta una nota informativa da pubblicare sull'organo di stampa nazionale della categoria.

#### **Articolo 4**

##### **(Patrocinio associato a sostegno economico)**

1. Il Consiglio Nazionale può riconoscere un contributo alle spese di organizzazione dell'evento a cui conceda il proprio patrocinio purché le spese per l'organizzazione dell'evento risultino eccedenti rispetto alle entrate relative.
2. Il contributo, nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio preventivo, potrà essere erogato nella misura massima di euro mille e per non più di un evento per ogni Ordine per ciascun anno.
3. Il contributo viene erogato successivamente allo svolgimento dell'evento e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### **Articolo 5**

##### **(Richiesta di contributo)**

1. La domanda di contributo deve essere corredata dal rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese nonché dalla documentazione relativa agli interventi svolti e/o da una relazione riassuntiva dei lavori. Il Consiglio Nazionale si riserva di pubblicare sull'organo di stampa nazionale di categoria il materiale ricevuto.

#### **Articolo 6**

##### **(Esclusione dal contributo)**

1. Il contributo non potrà essere erogato a favore degli Ordini che non siano in regola con il pagamento dei contributi di cui all'articolo 29, comma 1 lett. h) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

## **CAPO II**

### **PATROCINIO A SOGGETTI DIVERSI DAGLI ORDINI TERRITORIALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

## **Articolo 7**

### **(Condizioni per la concessione e procedura)**

1. Il patrocinio può essere concesso a titolo gratuito anche a soggetti terzi, pubblici e privati, quali Università, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, per iniziative che il Consiglio Nazionale ritenga meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali.
2. La concessione del patrocinio da parte del Consiglio Nazionale è decisione discrezionale e non comporta l'erogazione di benefici economici di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
3. Il patrocinio viene concesso ad una singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
4. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio debbono presentare apposita istanza scritta al Consiglio Nazionale, almeno 40 giorni prima della data di inizio della iniziativa programmata. Alla domanda deve essere allegato il programma definitivo dell'iniziativa che deve riservare un intervento ai rappresentanti del Consiglio Nazionale.
5. La concessione del patrocinio comporta l'impegno da parte del soggetto richiedente di far pervenire al Consiglio Nazionale, a conclusione dell'evento, una comunicazione contenente l'esito dell'iniziativa.